



CSTMCR74P46Z133T), elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vicenza, Galleria Crispi n. 8, in virtù di procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta nella causa r.g. 1150/2017

- convenuti nel giudizio r.g. 1150/2017 -

e

D. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED] elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, Galleria Crispi n.8, in virtù di mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta

- convenuto nel giudizio r.g. 1150/2017 -

**OGGETTO:** concorrenza sleale

**CONCLUSIONI:** all'udienza del 26 gennaio 2022 l'attrice precisava le conclusioni riportandosi al foglio di p.c. depositato il 25.1.2022 e, quindi:

*“La società M [REDACTED] S.r.l., ribadito tutto quanto già ampiamente dedotto nel contesto dei precedenti scritti difensivi, reitera la richiesta di accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse e contenute nella memoria ex art. 183, sesto comma, n°2 c.p.c.. In particolare, si insiste, anche in questa sede, per la richiesta di integrazione della CTU contabile –richiesta formalizzata in occasione dell'udienza tenutasi dinnanzi all'epigrafato Tribunale il 15 luglio 2021- finalizzata alla quantificazione (e quindi allo scorporo) dei costi fissi di produzione incidenti nel complessivo fatturato effettuato da Modalux con i clienti di M [REDACTED] la precedente CTU contabile infatti, limitandosi all'indicazione del fatturato effettuato da Modalux con clienti M [REDACTED] ha fornito il solo dato lordo dei ricavi dalla stessa generati senza tuttavia decurtare i necessari costi fissi di produzione concretamente sostenuti.-*

*Tanto premesso, l'attrice chiede l'accoglimento delle seguenti*

**CONCLUSIONI**

*rassegnate in occasione dell'atto di citazione dd.to 19.05.2016:*

*Nel merito.*

*- Accertarsi e dichiararsi che Modalux S.r.l. ha compiuto concorrenza sleale a danno di M [REDACTED] S.r.l., ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., attraverso un illecito storno del dipendente Sig. C [REDACTED] M [REDACTED] con conseguente illecito sviamento ed appropriazione di clienti e conseguentemente condannarsi Modalux S.r.l., eventualmente anche in solido con il Sig. C [REDACTED] M [REDACTED] all'integrale risarcimento del danno patrimoniale e non, subito e subendo da M [REDACTED] S.r.l. in considerazione di tale illecito, nella somma che verrà quantificata, se del caso anche in via equitativa, in corso di causa dall'Ill.mo Giudice adito, maggioranda di interessi e rivalutazione.*

- Per l'ulteriore effetto, ai sensi dell'art. 2599 c.c., inibire per il futuro alla società convenuta la prosecuzione di tale attività, nonché assumersi quei provvedimenti che il Tribunale riterrà idonei al fine di eliminare gli effetti della accertata concorrenza sleale.

- In ogni caso

Con vittoria di spese e compensi di causa, CPA e IVA come per legge.

- Nonché delle ulteriori conclusioni rassegnate in occasione dell'atto di citazione dd.to 07.02.2017 relativo al procedimento riunito portante n° 1150/2017 R.G., e così:

In via principale.

- A. Accertarsi e dichiararsi l'illiceità dell'intesa economico-commerciale intercorsa tra MODALUX e GSC GROUP, per come descritta nel contesto del presente atto, accertandone il carattere illecito concorrenziale nei confronti dell'odierna attrice e, pertanto, ordinare l'inibizione per il futuro della continuazione della predetta attività, ordinando:

a. la pubblicazione dell'estratto della sentenza inibitoria su due quotidiani di tiratura locale ed uno nazionale per la durata di due settimane consecutive a spese dei convenuti;

b. prevedendo una somma in futuro per ogni attività illecita che venisse mantenuta dai convenuti in violazione della predetta inibitoria e così pari ad €. 10.000,00 per ogni atto commesso;

B. Accertarsi e dichiararsi che GSC GROUP ha compiuto atti di concorrenza sleale a danno di M████████ S.r.l., ai sensi dell'art. 2598 n°3 cod. civ., attraverso un illecito storno del dipendente Sig. F██████████ L██████████ con conseguente illecito sviamento ed appropriazione di clienti e conseguentemente condannarsi GSC GROUP S.p.A., anche in solido con i convenuti, all'integrale risarcimento del danno patrimoniale e non, subito e subendo da M██████████ S.r.l. in considerazione di tale illecito, nella somma pari ad € 42.616,00, per come descritta in narrativa, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà quantificata, se del caso anche in via equitativa, in corso di causa dall'Ill.mo Giudice adito, maggioranda di interessi e rivalutazione.

- In ogni caso.

- Con vittoria di spese e compensi di causa, CPA e IVA come per legge.”

La convenuta Modalux precisava le conclusioni riportandosi al foglio di p.c. depositato il 24.1.2022 e, quindi:

“A. Nella causa RG n. 4432/2016

Nel merito

1) In via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ex Art. 164, co. 4, c.p.c. per tutti i motivi esposti in Comparsa di costituzione e nei successivi scritti difensivi, con ogni conseguente statuizione;

2) Rigettarsi le domande di Parte attrice M [REDACTED] Srl siccome infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;

3) Con vittoria delle spese di lite;

*In via istruttoria*

*Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi articolati e richiesti con la Comparsa di costituzione e con le Memorie ex Art. 183, co. 6, c.p.c.*

*B. Nella Causa RG n. 1150/2017*

*In via preliminare*

1) Dichiararsi, per tutti i motivi esposti in Comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi, l'incompetenza del Tribunale di Vicenza in favore del Tribunale di Venezia Sezione specializzata in materia di imprese, al quale ultimo, ai sensi dell'Art. 3, co. 1 e 3, D. Lgs 26 giugno 2003, n. 168 e dell'Art. 33 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, appartiene la competenza a conoscere la controversia che qui ci occupa;

1) Dichiararsi la nullità dell'Atto di citazione ai sensi dell'Art. 164, co. 3, c.p.c. per tutti i motivi esposti nella Comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi;

2) Con vittoria delle spese di lite;

*Nel merito*

1) *In via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di Modalux Srl in relazione alla domanda di condanna al risarcimento del danno proposta da M [REDACTED] Srl sub B);*

2) *Rigettarsi le domande di Parte attrice siccome infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in Comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi;*

3) *Con vittoria delle spese di lite; In via istruttoria Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi articolati e richiesti con le Memorie ex Art. 183, co. 6, c.p.c.”*

Il convenuto M [REDACTED] C [REDACTED] precisava le conclusioni riportandosi al foglio di p.c. depositato il 24.1.2022 e, quindi:

*“nella causa R.G. n. 4432/2016*

*In via pregiudiziale e gradata*

1) *Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda svolta nei confronti del sig. M [REDACTED] C [REDACTED] per difetto di legittimazione passiva per le ragioni esposte in narrativa, con vittoria delle spese di lite;*

2) *Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. per le ragioni illustrate in narrativa, con ogni conseguente effetto di legge;*

*Nel merito*

1) *Nell'eventualità, non creduta, di reiezione delle conclusioni che precedono, rigettarsi le domande di parte attrice siccome infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;*

2) *Con vittoria delle spese di lite;*

*nella causa R.G. n. 1150/2017*

*In via preliminare*

1) *Dichiararsi inammissibili le domande nuove proposte da M[REDACTED] Srl con la memoria ex Art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c. depositata il 24/7/2017, sulle quali di dichiara di non voler accettare il contraddittorio;*

2) *Dichiararsi la nullità dell'Atto di citazione ex Art. 164, co. 3, c.p.c. per tutti i motivi esposti in Comparsa di costituzione e risposta;*

3) *Dichiararsi, per tutti i motivi esposti in Comparsa di costituzione e risposta, l'incompetenza del Tribunale di Vicenza in favore del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, al quale ultimo appartiene la competenza per materia a conoscere la controversia che qui ci occupa ai sensi degli Artt. 3, co. 1 e 3, D. Lgs. n. 168/2003 e Legge n. 287/1990;*

4) *Con vittoria delle spese di lite;*

*In via preliminare di merito*

1) *Dichiararsi, per tutti i motivi esposti in Comparsa di costituzione e di risposta, il difetto di legittimazione passiva di M[REDACTED] O[REDACTED]*

2) *Con vittoria delle spese di lite;*

*Nel merito*

1) *Rigettarsi per tutti i motivi esposti in Comparsa di Costituzione e risposta le domande di Parte attrice con l'Atto di citazione che ha originato il giudizio contraddistinto con il numero di R.G. 1150/2017 siccome infondate in fatto e diritto, anche per essere già oggetto del giudizio riunito R.G. n. 4432/2016;*

2) *In via subordinata, rispetto all'eccezione di inammissibilità svolta in via preliminare sub 1), rigettarsi qualsivoglia domanda proposta da M[REDACTED] Srl nel giudizio R.G. n. 4423/2016 ed in quello R.G. n. 1150/2017, siccome infondate in fatto e diritto per i motivi esposti nelle Comparsa di costituzione e di risposta e nella presente memoria;*

3) *Con vittoria delle spese di lite.”*

I convenuti GSC Group SpA e F[REDACTED] L[REDACTED] precisavano le conclusioni riportandosi al foglio di p.c. depositato il 24.1.2022 e, quindi:

*“In via pregiudiziale*

1) Dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Vicenza in favore del Tribunale di Venezia Sezione specializzata per le imprese al quale compete la competenza a conoscere in via esclusiva della domanda svolta sub A) da Parte attrice e di quelle ulteriori oggetto del presente giudizio in quanto ad essa connesse ai sensi dell'Art. 3, co. 1 e 3, D. Lgs 2003/168 e dell'Art. 33 Legge 1990/287 per i motivi tutti esposti in Comparsa di costituzione e di risposta e nei successivi scritti difensivi;

2) Con vittoria delle spese di lite;

*In via preliminare*

3) In via subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza, dichiararsi la nullità dell'Atto di citazione ex Art. 164, co. 4, c.p.c., per i motivi tutti espressi in Comparsa di costituzione e di risposta e nei successivi scritti difensivi, sia in relazione alla domanda svolta sub A) nei confronti di GSC Group SpA che in relazione alla domanda di condanna sub B) svolta nei confronti di ██████████

██████████ F ██████████

4) Sempre in via subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza, dichiararsi il difetto di legittimazione passivo di D ██████████ F ██████████ rispetto alla domanda di risarcimento del danno in relazione alla domanda sub A) di Parte attrice;

*Nel merito*

1) Rigettarsi ogni e qualsivoglia domanda svolta da Parte attrice sia nei confronti di GSC Group SpA che nei confronti di ██████████ siccome infondate per tutti i motivi espressi in Comparsa di costituzione e di risposta e nei successivi scritti difensivi;

2) Con vittoria delle spese di lite;

*In via istruttoria*

Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi articolati e richiesti con le Memorie ex Art. 183, co. 6, c.p.c.”

Per il convenuto D ██████████ ██████████ nessuno compariva, intendendosi pertanto rassegnate le conclusioni per come articolate nell'ultimo scritto difensivo (indicato al verbale dell'udienza del 26 gennaio 2022 nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., in realtà non depositata e, dunque, nella comparsa di costituzione nel giudizio n.r.g. 1150/2017) e, quindi:

*“In via preliminare*

1) Dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ex Art. 164, co. 3, c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa;

2) Dichiararsi, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'incompetenza del Tribunale di Vicenza a favore del Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di impresa, al quale ultimo appartiene la

competenza per materia a conoscere la controversia che qui ci occupa ai sensi dell'Art. 3, commi 1 e 3, D. Lgs 26 giugno 2003, n. 168 e dell'Art. 33 Legge 10 ottobre 1990, n. 287;

3) Con vittoria delle spese di lite;

*In via preliminare di merito*

1) Dichiararsi, per tutti i motivi esposti in narrativa, il difetto di legittimazione passiva di [REDACTED] D[REDACTED];

2) Con vittoria delle spese di lite;

*Nel merito*

1) Rigettarsi per tutti i motivi esposti in narrativa le domande di Parte attrice siccome infondate in fatto e diritto;

2) Condannarsi [REDACTED] Srl al risarcimento del danno ex Art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, per avere la stessa, per i motivi esposti in narrativa, agito in danno di [REDACTED] D[REDACTED] con mala fede;

3) Con vittoria delle spese di lite.”

#### **RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione ritualmente notificato – e quindi iscritto sub. n.r.g. 4432/2016 – M[REDACTED] conveniva in giudizio M[REDACTED] O[REDACTED] e Modalux.

1.1. L'attrice deduceva che:

- M[REDACTED] costituita a seguito di un'idea di [REDACTED] sin dal [REDACTED] svolge attività di produzione e vendita di *foils* per la stampa a caldo su pelli o tessuti, specializzandosi altresì nella lavorazione di tessuti e materiali in poliestere e prolipropilene con particolari tecniche adesive, mediante macchinari ideati, costruiti e sviluppati (seppur non brevettati) dalla stessa attrice;

- nell'ottobre 2007 assunse M[REDACTED] O[REDACTED] inizialmente come operaio di livello I, con mansione di magazziniere; all'assunzione l'[REDACTED] sottoscrisse, oltre al contratto, un impegno “*a non divulgare in nome proprio e per interposta persona documenti, formule, standard organizzativi della società M[REDACTED] s.r.l., per tutta la durata del rapporto di lavoro e anche successivamente e di non intraprendere attività autonoma nello stesso settore merceologico, per una durata di tre anni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro*”;

- nel corso degli anni O[REDACTED] salì di livello, arrivando a rivestire la qualifica di responsabile di produzione del magazzino e addetto alle consegne/spedizioni ed acquisendo conoscenza dei particolari processi produttivi di M[REDACTED], dei macchinari e tecniche utilizzate e apprendendo nominativi di clienti e fornitori, anche in considerazione del legame di fiducia con il legale rappresentante S[REDACTED];

- a fine 2014 C██████ manifestò improvvisamente la volontà di andarsene; dopo averlo tentato di trattenere, Sa██████ lo invitò a confrontarsi con il consulente del lavoro dell'attrice; nel corso dell'incontro con quest'ultimo, O██████ riferì di aver ricevuto un'offerta lavorativa da una società di prossima costituzione, svolgente attività analoga a quella dell'attrice, società organizzata e seguita da un pool di avvocati e commercialisti;

- nonostante gli ulteriori tentativi di trattenerlo, O██████ formalizzò le dimissioni nel gennaio 2015;

- successivamente M██████ apprendeva che:

(i) in realtà, in costanza di rapporto, era stato O██████ stesso a prendere contatto con un commercialista, ██████████ prospettandogli l'idea di costituire una nuova società concorrente dell'attrice, utilizzando l'esperienza maturata alle dipendenze di M██████ il C██████ aveva quindi costituito nel gennaio 2015 una nuova società, Modalux, avente ad oggetto attività analoga a quella dell'attrice; pochi mesi dopo, nel dicembre 2015, O██████ succedeva al C██████ quale amministratore della nuova società;

(ii) presso Modalux risultava prestare attività lavorativa un altro ex dipendente M██████ D██████ In██████

- Modalux sarebbe quindi stata costituita solo per sfruttare conoscenze e segreti industriali dell'attrice e distrarre clienti e fornitori di quest'ultima; alcuni clienti M██████ avrebbero rilevato che Modalux nel primo anno di attività (2015) avrebbe sviluppato una macchina "spalmatrice a due teste" e un macchinario utilizzato per la sbobinatura del poliestere, evidentemente sulla base dell'esperienza maturata da O██████ in M██████ sarebbe successivamente emerso che alcuni clienti storici della società attrice sarebbero stati contattati dall'O██████ con invito a rifornirsi da Modalux.

Ad ulteriore conferma di ciò, M██████ deduceva che:

(a) il fatturato medio dell'attrice con riferimento al settore del poliestere, per effetto della concorrenza di Modalux, aveva registrato una riduzione del 60%, avendo il principale cliente nel settore, la ditta individuale G██████ di Santa Croce sull'Arno, cessato di rivolgere ordini a M██████ dal novembre del 2015, quando Modalux avrebbe realizzato lo sbobinatore di poliestere;

(b) Modalux aveva altresì offerto alla F██████ cliente storico M██████ di diventare distributore esclusivo dei propri prodotti;

(c) l'O██████ avrebbe denigrato M██████ riferendo ai clienti di una insussistente crisi dell'attrice.

Ciò premesso, in diritto l'attrice deduceva la responsabilità aquiliana ex art. 2598, n. 3 c.c. e in particolare una concorrenza sleale per c.d. annientamento, posta in essere:

(i) tramite lo storno di dipendenti (l'O██████) ed attività parassitaria, confermata dalla sostanziale identità di oggetto sociale tra M██████ e Modalux, costituita tramite trasferimento di personale



qualificato e *know how* maturato presso l'attrice dallo stesso O [REDACTED] dando nella sostanza vita ad una società strutturata sulle competenze dell'ex dipendente, così da indurre i clienti di M [REDACTED] ad abbandonare il precedente partner commerciale;

(ii) la sottrazione di clientela di M [REDACTED];

(iii) la denigrazione dei prodotti e dell'attrice stessa.

Chiedeva quindi inibirsi la continuazione delle condotte di concorrenza sleale, ex art. 2599 c.c. e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, identificati nel (i) lucro cessante, da determinarsi sulla differenza tra fatturato conseguito nel 2015 e quello conseguito nel 2016 dall'attrice con specifico riferimento al prodotto poliestere e all'intera produzione aziendale e in particolare sul minor utile netto conseguito sul fatturato dall'attrice, stimato da M [REDACTED] indicativamente in € 50.000,00 e (ii) nel danno non patrimoniale alla reputazione commerciale dell'attrice.

**1.2.** Si costituiva Modalux con comparsa del 27.1.2017, esponendo che:

- avrebbe sviluppato una nuova iniziativa imprenditoriale nel campo dei foils o pellicole per la stampa a caldo sulle pelli, mettendo a punto prodotti meno costosi, a base d'acqua, diversi da quelli attorei, a base di solvente;

- la produzione sarebbe concretamente iniziata nell'aprile del 2016;

- la macchina spalmatrice per la realizzazione dei foils usata da Modalux sarebbe differente da quella a stampa per rotocalco, basandosi su tecnologia ad acqua; l'impianto di Modalux peraltro produrrebbe emissioni estremamente ridotte, diversamente da quello M [REDACTED];

- la sbobinatrice menzionata nell'atto introduttivo dall'attrice sarebbe normalmente acquistabile sul mercato;

- il cliente G [REDACTED] era produttore di macchine per concerria, non avendo mai acquistato da M [REDACTED] né da Modalux, i foils, ma solo il poliestere, comprato da entrambe le società da produttori terzi in grosse bobine e sbobinato in rotoli di piccole dimensioni per la rivendita; nel caso di specie, peraltro, la cessione di poliestere da Modalux a G [REDACTED] era collegata ad una cessione di una pressa dal G [REDACTED] a Modalux, saldata tramite la fornitura di poliestere sbobinato;

- Modalux non avrebbe mai proposto a F [REDACTED] di diventare suo agente; Fa [REDACTED] sarebbe semplicemente diventata una cliente della convenuta, pur continuando ad acquistare anche i prodotti di M [REDACTED]; il fatturato di quest'ultima verso F [REDACTED] sarebbe anzi addirittura aumentato;

- tra le dimissioni da M [REDACTED] (gennaio 2015) e l'assunzione della carica di amministratore di Modalux (dicembre 2015) O [REDACTED] era stato impiegato in diversa società, impiegata in diverso settore merceologico rispetto a M [REDACTED]

Sulla base di questi chiarimenti, Modalux contestava che quelli indicati da M [REDACTED] potessero

integrare atti di concorrenza sleale, negando in particolare la sussistenza di un illecito storno di dipendenti, di un'attività di concorrenza parassitaria, dello sviamento di clientela e dell'asserita denigrazione. Modalux deduceva pertanto che nel caso di specie non sarebbe configurabile l'illecito di cui all'art. 2598, n. 3 c.c.

La convenuta contestava altresì la sussistenza dei danni lamentati dall'attrice e in ogni caso il loro ammontare.

Modalux osservava peraltro (cfr. comparsa, pagg. 4-5) che, anche se dalla complessiva lettura dell'atto introduttivo dell'attrice emergeva che questa menzionasse condotte denigratorie (in ipotesi sussumibili sub. art. 2598, n.2 c.c.) e attività parassitaria, l'attrice aveva limitato le proprie domande alla sola attività di concorrenza sleale per storno di dipendente e "*conseguente illecito sviamento*" di clienti. Pur prendendo posizione su tutti i rilievi dell'attrice, la convenuta eccepiva quindi anche la nullità della citazione ex art. 164, co. 4 ("*Per il caso in cui si dovesse ritenere contenute nelle domande di parte attrice anche quelle di accertamento e di condanna per attività di concorrenza sleale parassitaria e di denigrazione*") (cfr. comparsa Modalux in n.r.g. 4432/2016, pag. 30), per non essere stati dettagliatamente esposti i fatti costituenti le ragioni della domanda.

**1.3.** Si costituiva O con comparsa depositata pure il 27.1.2017, esponendo che:

- la decisione di dimettersi da M sarebbe maturata per il mancato adeguamento stipendiale e della qualifica del convenuto – inquadrato anche al momento delle dimissioni dal magazziniere, pur essendo adibito a mansioni superiori.

Il convenuto eccepiva quindi:

(i) la carenza di legittimazione passiva, quanto alla domanda di risarcimento dei danni (a) essendo la domanda di accertamento e dichiarazione dell'attività di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. diretta verso la sola Modalux, con la conseguente "*incongruenza palese insita nell'aver rivolto una domanda di condanna al risarcimento dei danni nei confronti dell'ex dipendente, senza che ad egli venga direttamente imputata una specifica condotta illecita*" (cfr. comparsa, pag. 7) e (b) non potendo comunque essere applicato l'art. 2598 c.c. verso l'O ex dipendente dell'attrice, posto che tale disposizione sarebbe applicabile solamente tra imprenditori concorrenti;

(ii) la nullità della citazione ex art. 164, co. 4 c.p.c. avendo l'attrice chiesto la condanna "*eventualmente anche in solido*" dell'O non essendo desumibile dall'atto di citazione la "cosa oggetto di domanda" ex art. 163, n. 3 c.p.c. e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (ex art. 163, n. 4 c.p.c.)

(iii) in ogni caso, l'insussistenza di un'illecita attività concorrenziale da parte dell'O e Modalux. Sul punto il convenuto riportava quindi le varie contestazioni articolate da Modalux, istando, in ogni

caso, per il rigetto delle domande attoree.

La prima udienza, indicata in citazione per il 3.10.2016, veniva differita al 21.2.2017.

2. Nelle more, con citazione del 7.2.2017 (poi iscritta con n.r.g. 1150/2017), M██████ conveniva Modalux, l'O██████, GSC Group s.p.a., F██████, D██████ e ████████

**2.1.** In tale atto – ferme le premesse sull'attività commerciale svolta e ribaditi in fatto i rilievi sulle dimissioni dell'O██████ e sulla successiva creazione della Modalux – l'attrice deduceva che:

- sino al 2015-2016 aveva impiegato, tra i propri dipendenti, oltre l'O██████, ████████ D██████ L██████, quest'ultimo assunto dall'1.7.2013 con mansioni di impiegato tecnico; in precedenza aveva impiegato, dall'1.12.2004 sino al 6.4.2012, ████████ I██████, quale addetto stampa di tessuti; a tutti i dipendenti aveva fatto firmare l'accordo di riservatezza/non concorrenza menzionato nel precedente giudizio;
- successivamente all'instaurazione del giudizio n.r.g. 4432/2016, erano emersi ulteriori profili a dimostrazione della concorrenza sleale; in particolare il D██████ L██████, in costanza del rapporto lavorativo con l'attrice, veniva sorpreso a intrattenere rapporti commerciali con GSC Group s.p.a. – società costituita nel 2009, attiva nella produzione e commercio di prodotti chimici destinati al trattamento di tutti i tipi di pelle e fornitrice dell'attrice - tali da minare il rapporto di fiducia tra M██████ e il dipendente e da costringere l'attrice a licenziarlo in data 29.1.2016: il licenziamento veniva quindi impugnato e il contenzioso conciliato in sede sindacale;
- in un secondo momento l'attrice aveva appreso che il D██████ L██████ aveva comunicato per e-mail ad alcuni clienti l'interruzione del rapporto lavorativo con M██████ ringraziandoli per il supporto e amicizia dimostrata negli anni; insospettita dalla comunicazione, l'attrice appurava che il D██████ L██████ era stato assunto, con decorrenza dal 4.4.2016 dalla GSG Group;
- vari elementi dimostrerebbero che GSC Group eserciterebbe una vera e propria influenza dominante su Modalux; in particolare:
  - (i) le due società eserciterebbero le rispettive attività nello stesso capannone, sito in Montebello Vicentino, catastalmente diviso in due unità ma con ampio piazzale in comunione tra le due società;
  - (ii) C██████ amministratore di Modalux, utilizzerebbe una vettura aziendale intestata a GSC;
  - (iii) ████████ ex dipendente M██████ avrebbe trovato impiego dal maggio 2015 al 30.12.2015 presso GSC, per poi essere assunto da Modalux;
  - (iv) Modalux si rifornirebbe di prodotti chimici per la rifinizione della pelle da GSC; sarebbe peraltro emerso che quest'ultima avrebbe acquistato delle lamine della società K██████ abituale fornitrice di M██████ – che lavora dette lamine con una particolare tecnica a sua conoscenza sin dal 2006: sarebbe quindi emerso che le lamine cedute a GSC venivano lavorate da Modalux nel tentativo di imitare la lavorazione M██████.

(v) C██████ e D██████ L██████ sarebbero stati visti collaborare assieme in più occasioni

- le predette circostanze dimostrerebbero il “*reale intento di GSC GROUP e MODALUX, ovvero quello di danneggiare l’odierna attrice, sfruttando le conoscenze ed i segreti aziendale*” (cfr. citazione r.g.1150/2017, pag. 9) degli ex dipendenti M██████, oltre a sfruttare nominativi di clientela e relazioni commerciali dell’attrice.

L’attrice contestava quindi la responsabilità aquiliana ex art. 2598, n. 3 c.c. delle due società, sostanziata nella conclusione di accordi commerciali deliberatamente volti a danneggiare M██████ con compartecipazione di C██████, D██████ L██████ e I██████

GSC sarebbe inoltre responsabile di aver stornato il dipendente D██████ L██████ e di aver sottratto clientela all’attrice (o più esattamente di aver tentato di sottrarre i clienti Conceria M██████ s.p.a. e Conceria C██████ s.p.a.).

L’attrice deduceva che la concorrenza sleale di Modalux e GSC si sarebbe concretata in una “*intesa economica e commerciale*” delle convenute al fine di danneggiare l’attrice (cfr. pag. 12 ss.), intesa per cui GSC Group avrebbe fornito a prezzi decisamente inferiori rispetto a quelli applicati a M██████ i prodotti chimici necessari per la composizione dei *foils*/lavorazione delle pelli, oltre alle lamine che Modalux avrebbe utilizzato per eseguire lavorazioni in tutto e per tutto simili a quelle di Modalux, sfruttando quindi le conoscenze e segreti di M██████

Tale intesa costituirebbe quindi un accordo/pratica concordata vietata ex art. 2, l. 287/1990, avendo l’oggetto/l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante: ciò perché sia Modalux, sia M██████ opererebbero nello stesso settore merceologico e nello stesso contesto geografico, quello arzignanese/dell’Alto Vicentino.

Lo storno di dipendenti e il rapporto tra GSC e Modalux dimostrerebbero la volontà delle convenute di organizzare scientemente un’attività concorrenziale con quella di M██████

M██████ chiedeva quindi inibirsi la continuazione delle condotte di concorrenza sleale, ex art. 2599 c.c. e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, identificato (i) nel lucro cessante, identificato nuovamente nella differenza tra fatturato conseguito nel 2015 e quello conseguito nel 2016 dall’attrice con specifico riferimento al prodotto poliestere e all’intera produzione aziendale e in particolare sul minor utile netto conseguito sul fatturato dall’attrice, stimato da M██████ indicativamente in € 50.000,00 e (ii) nel danno non patrimoniale dato dalla perdita di *know how*, da liquidarsi in via equitativa.

**2.2.** Si costituiva Modalux, con comparsa depositata il 16.5.2017, eccependo anzitutto in via preliminare la nullità della citazione ex art. 164, co. 4 c.p.c., in relazione alle domande connesse alla pretesa sussistenza di un’intesa vietata ex art. 2 l. 287/1990, non avendo l’attrice addotto alcun

elemento a dimostrazione dell'esistenza di una intesa e della sua illiceità/carattere anticoncorrenziale; quanto allo storno del D. L. [REDACTED] eccepiva la carenza di legittimazione passiva. Sempre in via preliminare, Modalux eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito posto che, avendo l'attrice contestato la sussistenza di un'illecita intesa restrittiva della concorrenza ex art. 2 L. 287/1990, competente a decidere il giudizio sarebbe il Tribunale di Venezia, sezione specializzata per le imprese, ex art. 3, co. 1 lett. c. d.lgs. 168/2003 e co. 3.

Nel merito, Modalux negava la sussistenza di un'intesa con GSC, contestando i vari elementi posti dall'attrice a dimostrazione dell'asserito accordo/ la mancata prova da parte dell'attrice dell'illiceità dell'intesa, la sussistenza ed ammontare dei danni lamentati.

**2.3.** Si costituivano GSC e D. L. [REDACTED] con comparsa depositata il 24.5.2017, eccependo anzitutto in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Venezia, sezione specializzata per le imprese, ex art. 3, co. 1 lett. c. d.lgs. 168/2003.

Nel merito, i convenuti deducevano che tra GSC e Microfilm non sussisterebbe rapporto di concorrenzialità, operando le società in due settori diversi (produzione e vendita foils la seconda, produzione e commercializzazione prodotti chimici la prima), con conseguente inammissibilità in radice delle domande proposte ex art. 2598 c.c.

I convenuti negavano la sussistenza di un'intesa tra Modalux e GSC, contestando i vari elementi posti dall'attrice a dimostrazione dell'asserito accordo. A prescindere da tali rilievi deducevano peraltro che l'attrice non avesse provato – o minimamente allegato – elementi a dimostrazione dell'illiceità dell'intesa (ex art. 2, co. 2 l. 287/1990) vale a dire *“la capacità del presunto accordo di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, il fatto che ciò avvenga in maniera consistente nonché all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”* (cfr. comparsa di risposta, pag. 12).

Contestavano la sussistenza di uno storno di dipendenti e, per quanto concerne il De Laurentiis, del (tentato) storno di clientela o di ulteriori profili di responsabilità dell'ex-dipendente.

I convenuti contestavano altresì la sussistenza dei danni lamentati dall'attrice e in ogni caso il loro ammontare.

Pur prendendo posizione su tutti i rilievi dell'attrice, i convenuti eccepivano quindi anche la nullità della citazione ex art. 164, co. 4 per non essere stati dettagliatamente esposti i fatti costituenti le ragioni della domanda proposta verso GSC in considerazione dell'asserita sussistenza di un'intesa illecita tra Modalux e la convenuta e delle varie domande proposte verso De Laurentiis.

**2.4.** Si costituiva altresì Moreno Orbana, con distinta comparsa depositata pure il 24.5.2017.

L'Orbana eccepiva preliminarmente la nullità della citazione ex art. 164, co. 4, c.p.c. in relazione all'art. 163 n. 3 c.p.c. essendo del tutto estraneo agli illeciti contestati a Modalux/GSC e non avendo

l'attrice chiarito le ragioni per cui veniva richiesta la sua condanna in solido con questi soggetti; sempre in via preliminare, l'Orbana eccepiva la carenza di legittimazione passiva, essendo estraneo ai profili di illiceità contestati nel secondo giudizio.

Anche l'Orbana eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Vicenza in favore del Tribunale di Venezia, sezione imprese.

**2.5.** Si costituiva con distinta comparsa depositata pure il 24.5.2017 Damiano Incao. Anche questi eccepiva preliminarmente la nullità della citazione ex art. 164, co. 4, c.p.c. in relazione all'art. 163 n. 3 c.p.c. essendo del tutto estraneo agli illeciti contestati a Modalux/GSC e non avendo l'attrice chiarito le ragioni per cui veniva richiesta la sua condanna in solido con questi soggetti; sempre in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva, non avendo l'attrice proposto alcuna domanda nei suoi confronti.

Anche Incao eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Vicenza in favore del Tribunale di Venezia, sezione imprese.

**3.** Alla prima udienza del giudizio iscritto con n.r.g. 1150/2017 (assegnato allo stesso Magistrato titolare del giudizio previamente iscritto), tenutasi il 22.6.2017, l'attrice chiedeva riunirsi il secondo giudizio a quello proposto per primo; le altre parti insistevano sulle eccezioni preliminari e in particolare su quella di incompetenza. Con ordinanza del 29.6.2017, il Giudice *“ritenuta la competenza del Tribunale ordinario a decidere sulla presente controversia per le ragioni che vengono riservate al merito della decisione”*, ritenuta altresì la sussistenza di una connessione oggettiva e soggettiva tra le due cause, disponeva la riunione del giudizio iscritto con n.r.g. 1150/2017 a quello previamente iscritto, concedendo i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.

Le cause venivano istruite tramite l'esecuzione di una CTU *“al fine di descrivere i prodotti commercializzati da Microfilm S.r.l. e Modalux S.r.l. e verificare se vi sia identità; di accertare se tra i prodotti commercializzati da Microfilm S.r.l. e Modalux S.r.l. vi sia una potenziale comunanza di mercato e di clientela; di accertare se per il tramite dell'apporto fornito dalla GCS Group spa alla attività commerciale di Modalux s.r.l. è ravvisabile un rapporto di concorrenzialità con l'attività commerciale di Microfilm S.r.l.”*; quale Ausiliare veniva nominato il Dott. Paolo Tedeschi. Successivamente al deposito della relazione, venivano escussi vari testi. Terminata la prova orale, pervenuti i giudizi allo scrivente Magistrato, all'udienza del 26.10.2021 parte attrice insisteva sulla richiesta già articolata in seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. di disporsi una CTU contabile, da estendersi oltre i limiti di cui all'art. 198 c.p.c.

La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.1.2022, udienza in cui le parti rassegnavano le conclusioni soprariportate e venivano

concessi i termini di legge per conclusionali e repliche.

**4.** Preliminarmente è opportuno identificare e qualificare (ex artt. 112 e 113 c.p.c.) le domande formulate nei giudizi riuniti dagli attori, anche ai fini dell'esame delle varie eccezioni pregiudiziali/preliminari svolte da tutti i convenuti.

Alle numerose eccezioni preliminari di cui si è già detto, Modalux in comparsa conclusionale ne ha aggiunta una ulteriore, deducendo che nella citazione del giudizio iscritto con n.r.g. 1150/2017 l'attrice aveva chiesto accertarsi e dichiararsi l'*"illiceità" della pretesa "intesa economico-commerciale intercorsa tra Modalux e GSC, per come descritta nel contesto" dello stesso atto di citazione, "accertandone il carattere illecito concorrenziale nei confronti dell'odierna attrice"* (cfr. conclusionale Modalux, pag. 7); tale domanda sarebbe stata però abbandonata dall'attrice, che nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. avrebbe introdotto *"una nuova – e, per questo, inammissibile – domanda volta a sentire accertare e dichiarare "la responsabilità aquiliana delle società convenute (Modalux Srl e GSC Group SpA), per violazione dell'Art. 2598 n. 3 Cod. civ., sostanziandosi nella creazione di accordi commerciali volti a danneggiare la società attrice, nonché la compartecipazione a tale illecito dei Sig.ri Orbana Moreno, Francesco De Laurentis e Damiano Incao"* (cfr. conclusionale Modalux, pagg. 9-10), "nuova domanda" che però a sua volta non sarebbe stata riproposta nelle conclusioni rassegnate all'udienza di p.c., dove l'attrice reiterava quelle proposte nella seconda citazione (già rinunciate, secondo la convenuta, con la modifica delle conclusioni articolate in prima memoria) (cfr. conclusionale Modalux, pag. 10).

Analoghi rilievi, quanto alle domande svolte nei suoi confronti, sono stati svolti nella conclusionale Orbana.

**4.1.** Con la prima citazione, Microfilm ha chiesto condannarsi – in solido tra loro – i convenuti Modalux e Orbana al risarcimento del danno derivante da atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., atti identificati dall'attrice: (i) nello storno di un dipendente (lo stesso Orbana), dotato, per la propria esperienza pregressa, di un particolare *know how* dell'attività della convenuta (metodi di produzione, notizie riservate sulla clientela, condizioni di vendita, elenco fornitori); (ii) nella conseguente attività parassitaria di Modalux, che, sulla base delle informazioni di Orbana, si sarebbe strutturata sulle competenze di Microfilm; (iii) nella sottrazione di clientela di Microfilm, da parte di Modalux e (iv) nelle condotte denigratorie verso Microfilm da parte di Modalux, che tramite l'Orbana, avrebbe svolto degli "apprezzamenti" sull'attrice, deducendone una asserita crisi. Tali condotte, nella prospettiva attorea, sono state commesse in concorso tra loro da Modalux e dall'ex dipendente Microfilm Orbana, diventato amministratore della nuova società.

I danni conseguenza di tali illeciti, di cui l'attrice ha chiesto di essere risarcita, sono stati indicati nel

lucro cessante, da identificarsi dalla perdita di utile netto da parte di Microfilm nell'anno 2015 e 2016 e nel danno alla reputazione commerciale dell'attrice.

**4.2.** Con la seconda citazione l'attrice ha chiesto condannarsi – in solido tra loro - GSC, De Laurentiis, Modalux, Orbana e Incao al risarcimento del danno derivante da atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., atti identificati dall'attrice: (i) nel raggiungimento tra Modalux e GSC di un'intesa commerciale vietata, ex art. 2, l. 287/1990, intesa che nella prospettazione attorea sarebbe desumibile, tra l'altro, dall'assunzione da parte delle due società degli ex-dipendenti Orbana, De Laurentiis, e Incao, la cui pregressa esperienza con Microfilm sarebbe stata utile alle due società convenute per attingere ai nominativi di clientela; (ii) nello storno, da parte di GSC, del dipendente De Laurentiis.

I danni conseguenza di tali illeciti, di cui l'attrice ha chiesto di essere risarcita, venivano indicati nel lucro cessante, da identificarsi dalla perdita di utile netto da parte di Microfilm nell'anno 2015 e 2016 e nel danno alla perdita di *know how*. Tali condotte, nella prospettazione attorea, sono state commesse in concorso da Modalux, GSC, Orbana, De Laurentiis e Incao.

**5.** Così identificate e qualificate le domande, si possono pertanto esaminare le varie eccezioni pregiudiziali/preliminari svolte dai convenuti, partendo dall'eccezione di nullità della citazione ex art. 164, co. 4 c.p.c. per l'asserita omissione/incertezza dell'oggetto della domanda (163, n. 3 c.p.c) o dei fatti/elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (163, n. 4), questione questa logicamente preliminare all'eccezione di incompetenza, posto che l'eventuale nullità della citazione per mancanza/incertezza di tali elementi, impedendo in ipotesi di comprendere oggetto/ragioni della domanda, precluderebbe altresì al Giudice di determinare la sua competenza a decidere la causa.

Le eccezioni sono infondate.

È opportuno ricordare che *“La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.”* (Cass. Sez. III, sent. n. 11751 del 15/5/2013; cfr. tra le varie Cass. Sez. VI - 3, Ord. n. [3363](#) del 05/02/2019); analogo discorso per la nullità derivante da omessa o incerta determinazione della *“cosa oggetto della domanda”*, ex art. 164, n. 3 c.p.c.

Dalla complessiva lettura dei due atti di citazione sono chiaramente comprensibili oggetto e ragioni



delle domande proposte verso Modalux e GSC, per come sopra sinteticamente riassunte; non a caso, entrambe le società sono state ampiamente in grado di svolgere le proprie difese, prendendo posizione e confutando le pretese avversarie.

Quanto alla posizione dei convenuti Orbana, De Laurentiis e Incao, l'eccezione di nullità svolta dai convenuti si basa sul rilievo che pur avendo l'attrice, nei due giudizi riuniti, chiesto la condanna "*anche in solido con i convenuti*" – e dunque pure degli ex-dipendenti – non si comprenderebbe su che titolo si fondi tale richiesta, poiché l'attrice avrebbe fatto valere la responsabilità ex art. 2598 c.c. delle due società asseritamente concorrenti, mentre gli altri convenuti non sarebbero imprenditori, non essendo quindi neanche in astratto configurabile la loro responsabilità ex art. 2598 c.c..

I rilievi non sono fondati: è opportuno rammentare che anche se presupposto dell'illecito di cui all'art. 2598 c.c. è la sussistenza di concorrenzialità tra pretesa vittima della concorrenza sleale e preteso responsabile della stessa (che devono pertanto essere entrambi imprenditori) "*La concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non ravvisabile, pertanto, ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto "rapporto di concorrenzialità", senza che, tuttavia, la configurabilità dell'illecito concorrenziale sia da escludere quando l'atto lesivo venga compiuto da un soggetto (il cosiddetto terzo interposto), il quale agisca per conto di un concorrente del danneggiato, o comunque in collegamento con lo stesso, dovendo, in tal caso, ritenersi il terzo responsabile in solido con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta; per contro, in mancanza di tale collegamento tra l'autore del comportamento lesivo e l'imprenditore concorrente, il terzo può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 cod. civ*" (Cass. Sez. II, sent. n. 9117 del 6/6/2012; cfr. in tal senso Cass. Sez. III, sent. n. 17459 del 9/8/2007; Cass. Sez. I, sent. n. 18772 del 12/7/2019).

Dal complessivo esame dell'atto emerge in maniera chiara che l'attrice ha sostanzialmente dedotto che gli ex-dipendenti – ciascuno in maniera diversa – avrebbero concorso nelle varie condotte poste in essere dalle asserite concorrenti GSC e Modalux; da qui la loro responsabilità solidale, ferma ovviamente la necessità di valutare se anzitutto vi siano state delle condotte rilevanti ex art. 2598 c.c. e, quanto alla specifica posizione degli ex-dipendenti Microfilm, se gli stessi vi abbiano concorso.

**6.** Anche l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, per essere competente la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia, ex art. 3, co. 1 e 3 d.lgs. 168/2003, è infondata.

Tale eccezione è stata formulata dai vari convenuti in relazione alla domanda proposta da Microfilm nel secondo giudizio, fondata sull'asserita illiceità dell'intesa economico e commerciale intercorsa tra Modalux e CSG Group.

Su tale specifica domanda si innesta un ulteriore rilievo preliminare, articolato da Modalux in comparsa conclusionale (cfr. pagg. 9 ss), secondo cui la domanda – formulata in citazione con lo stesso contenuto di cui alle conclusioni rassegnate all’udienza di p.c. – sarebbe stata modificata (illegittimamente) da Microfilm in prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., per poi essere ripresentata con il contenuto originario in comparsa conclusionale, di talché la convenuta ne desume una rinuncia agli atti della domanda originaria. Analoga eccezione è stata svolta, nella propria conclusionale, anche dall’Orbana (cfr. conclusionale, pagg. 9-10).

Questi ultimi rilievi, basati su una lettura formalistica e parziale degli atti attorei, sono tuttavia infondati. Si rammenta che *“Il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un’istanza non espressa ma connessa al "petitum" e alla "causa petendi”*. (Cass. Sez. II, ord. n. 7322 del 14/3/2019; tra le varie conformi, cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 26159 del 12/12/2014).

In citazione – così come nelle conclusioni rassegnate all’udienza di p.c. – l’attrice aveva rassegnato le seguenti conclusioni: *“Accertarsi e dichiararsi l’illiceità dell’intesa economico -commerciale intercorsa tra MODALUX e GSC GROUP, per come descritta nel contesto del presente atto, accertandone il carattere illecito concorrenziale nei confronti dell’odierna attrice e, pertanto, ordinare l’inibizione per il futuro della continuazione della predetta attività, ordinando”*.

In prima memoria ex art. 183 c.p.c. l’attrice aveva così modificato le conclusioni: *“2. Accertarsi e dichiararsi la responsabilità aquiliana delle società convenute (MODALUX S.r.l. e GSC GROUP S.p.A.), per violazione dell’art. 2598 n°3) cod. civ., sostanziatesi nella creazione di accordi commerciali volti a danneggiare la società attrice, nonché la compartecipazione a tale illecito dei Sig.ri Orbana Moreno, Francesco De Laurentiis e Damiano Incao”*.

Al di là delle conclusioni rassegnate, come sopra chiarito, occorre tenere conto della portata complessiva degli atti e in particolare dell’atto di citazione: come detto, da una lettura complessiva della seconda citazione, l’intesa asseritamente illegittima tra GSC e Modalux veniva dall’attrice indicata come un atto di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3 c.c. (tanto è chiaramente evincibile dal contenuto della citazione r.g. 1150/2017, in cui Microfilm contesta *“la responsabilità aquiliana delle società convenute, per violazione dell’art. 2598 n. 3 cod. civ., sostanziatasi nella creazione di accordi commerciali, deliberatamente volti a danneggiare la società attrice”*, cfr. pag. 9). Chiaramente, presupposto logico di tale responsabilità è l’accertamento dell’illiceità dell’intesa, richiesta di accertamento estrinsecata nelle conclusioni rassegnate: nella sostanza, quindi, oggetto e *causa petendi*

di tale specifica domanda non sono mai cambiati, di talché i rilievi svolti da Modalux in conclusionale sull'asserita *mutatio* della domanda/sua rinuncia sono infondati.

Analoghe considerazioni valgono per la posizione dell'Orbana: si è visto che, da una lettura complessiva degli atti attorei, emerge che l'attrice ha dedotto il concorso di quest'ultimo (e degli altri dipendenti), nei vari atti di concorrenza sleale (ivi inclusa l'intesa tra GSC e Modalux): di qui la richiesta di condanna in solido degli ex-dipendenti. La circostanza che, nella prima memoria 183 c.p.c., quanto a tale domanda, l'attrice abbia aggiunto nelle conclusioni l'inciso "*nonché la partecipazione a tale illecito dei Sig.ri Orbana Moreno, Francesco De Laurentiis e Damiano Incao*" non comporta una modifica sostanziale delle domande svolte, posto che il concorso dei dipendenti era già stato contestato.

Dall'esatta identificazione e qualificazione della domanda fondata sull'intesa tra GSC e Modalux discende l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza.

I convenuti hanno infatti eccepito che posto che con tale domanda l'attrice avrebbe dedotto l'illiceità dell'intesa asseritamente raggiunta tra GSC e Modalux, perché restrittiva della concorrenza ex art. 2, co. 2 l. 287/1990, competente a valutarla sarebbe il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, ex art. 3, co. 1 lett. c. d.lgs. 168/2003 e 33, co. 2 l. 287/1990.

Va osservato che la sezione specializzata in materia di impresa è altresì competente ai sensi dell'art. 3, co. 1 <sup>1</sup>lett. a) d.lgs. 168/2003 e 134 d.lgs. 30/2005 a decidere i procedimenti in materia di concorrenza sleale, "*con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale*" (cfr. art. 134, co. 1 lett. a) d.lgs. 30/2005).

In considerazione del tenore della norma, si è concluso pertanto che le sezioni specializzate siano competenti a decidere i giudizi in materia di concorrenza sleale, se gli atti di concorrenza sleale oggetto di causa siano costituiti da comportamenti costituenti una interferenza con i diritti di proprietà industriale; esulano pertanto dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale cd. "pura", in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale (cfr. in tal senso, tra le varie Cass. Sez. VI, ord. n. 17161 del 26/6/2019).

Nel caso di specie, come si è detto, l'asserita intesa anticoncorrenziale tra GSC e Modalux non viene

---

<sup>1</sup> Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

a) controversie di cui all'[articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30](#), e successive modificazioni, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo

delineata come fonte diretta del danno lamentato dall'attrice (caso per cui si potrebbe ipotizzare una competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia, ex art. 33, co. 2 l. 287/1990), ma come atto di concorrenza sleale e in particolare come *“altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale”*, ex art. 2598, n. 3 c.c. Nella prospettazione attorea l'intesa costituisce pertanto un atto di concorrenza sleale c.d. pura, con conseguente competenza dell'intestato Tribunale a pronunciarsi anche su detta domanda.

**7.** In via preliminare di merito, tutti i convenuti – salvo GSC – hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva; gli ex-dipendenti rappresentando, sostanzialmente, che non sarebbe chiaro a che titolo verrebbero chiamati a rispondere/che, non essendo imprenditori concorrenti di Microfilm, nei loro confronti non potrebbe essere proposta la domanda ex art. 2598 c.c. Modalux ha altresì eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in relazione alla domanda svolta per lo storno da parte di GSC del dipendente De Laurentiis.

Dette eccezioni sono infondate.

Si ricorda che la questione concernente la legittimazione passiva, così come quella attiva, costituisce un presupposto processuale e deve essere valutata in ragione della mera prospettazione in fatto e diritto contenuta nella domanda, prescindendosi dalla veridicità o meno di tale affermazione e vada distinta dalla questione concernente la prova della titolarità dei diritti fatti valere (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. Sez. II 13738/2005; in senso conforme, Cass. S.U. Sent. n. [2951](#) del 16/2/2016); a sua volta *“La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”* (Cass. S.U. Sent. n. [2951](#) del 16/2/2016), con la conseguenza che le relative contestazioni hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio.

Ad ogni modo la carenza di titolarità – così come la carenza di legittimazione – è rilevabile d'ufficio dal Giudice in ogni fase del giudizio (cfr. Cass. S.U. Sent. n. [2951](#) del 16/2/2016 e in tal senso, Cass. Sez. V, sent. n. [29505](#) del 24/12/2020).

Nel caso di specie, come detto, dagli atti introduttivi emerge che l'attrice ha prospettato il concorso degli ex-dipendenti negli atti delineati come forme di concorrenza sleale, quali soggetti interposti; quanto a Modalux, ne ha dedotto il concorso nei vari atti, assunti quali di concorrenza sleale, ivi incluso lo storno del dipendente De Laurentiis. In base alla prospettazione attorea pertanto tutti i convenuti sono legittimati: ovviamente, occorrerà verificare l'effettiva sussistenza del dedotto concorso e prima ancora degli atti di concorrenza sleale.

**8.** Respinte tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari svolte dai convenuti, si può esaminare il merito

delle cause riunite, partendo dalle domande svolte dall'attrice con la citazione iscritta con n.r.g. 4432/2016.

Come detto, con tale atto, l'attrice ha contestato che Modalux – in concorso con l'Orbana – avrebbe posto in essere i seguenti atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.: (i) storno di un dipendente (lo stesso Orbana), dotato, per la propria esperienza pregressa, di un particolare *know how* dell'attività della convenuta (metodi di produzione, notizie riservate sulla clientela, condizioni di vendita, elenco fornitori); (ii) nella conseguente attività parassitaria di Modalux, che, sulla base delle informazioni di Orbana, si sarebbe strutturata sulle competenze di Microfilm; (iii) nella sottrazione di clientela di Microfilm, da parte di Modalux e (iv) nelle condotte denigratorie verso Microfilm da parte di Modalux, che tramite l'Orbana avrebbe svolto degli “apprezzamenti” sull'attrice, deducendone un'inesistente crisi.

**8.1.** Preliminarmente, è opportuno ricordare che presupposto applicativo dell'art. 2598 c.c. è la concorrenzialità tra i due imprenditori, concorrenzialità così delineata dalla giurisprudenza di legittimità: *“In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.”* (Cass. Sez. I, ord. n. 12364 del 18/5/2018).

È stata quindi disposta una CTU diretta a verificare se tra Microfilm e Modalux sussista un rapporto di concorrenzialità.

L'Ausiliare, pur dando atto che tra i prodotti realizzati e commercializzati dalle parti non vi sarebbe una vera e propria identità, ha concluso che sono sostanzialmente affini tra loro, svolgendo una funzione decorativa (cfr. relazione, pag. 5), nel senso che si tratta per lo più di prodotti da applicare principalmente su pelli o tessuti.

Il CTU ha quindi concluso che tra le due società c'è *“una comunanza di mercato e di clientela, confermata dai CTP nei vari incontri, e dimostrata in modo inequivocabile dalla presenza di fattura di vendita a medesimi clienti”* (cfr. pag. 7). Le risultanze della CTU, salvo le precisazioni che si dirà sull'ammontare del fatturato, non sono state contestate dai CTP.

Si può quindi affermare che Microfilm e Modalux siano tra di loro concorrenti, di talché in astratto potrebbe configurarsi una responsabilità ex art. 2598 c.c.

All'esito del giudizio si ritiene tuttavia che non siano stati dimostrati i singoli atti di concorrenza sleale

asseritamente posti in essere da Modalux.

**8.2.** Il primo atto illecito contestato da Microfilm sarebbe costituito dallo storno dei dipendenti. Nella citazione sub. 4432/2016 si indicava, come unico dipendente stornato, l'Orbana, diventato nel dicembre 2015, dopo circa un anno dalle dimissioni dall'attrice (gennaio 2015), amministratore della convenuta. È opportuno ricordare che, per assumere rilevanza quale atto di concorrenza sleale (e nello specifico, quale atto *“non conferme ai principi di correttezza professionale”*, ex art. 2598, n. 3 c.c.), lo storno di dipendenti deve essere caratterizzato dall'*animus nocendi* e da modalità particolarmente incisive, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui *“Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito; a tal fine assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un'attività di storno, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente.”* (Cass. Sez. I Ord. n. 3865 del 17/2/2020; cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. I, sent. n. 13424 del 23/5/2008; Cass. Sez. I, sent. n. 31203 del 29/12/2017).

L'attrice non ha dato prova del predetto *animus* e che lo storno abbia avuto caratteristiche tali da configurare un atto di concorrenza sleale.

Microfilm ha invero sostenuto che l'Orbana, dipendente Microfilm dall'ottobre 2007 al dicembre 2015, svolgesse un ruolo strategico per l'attrice, essendo responsabile di magazzino e di produzione e di assistenza clienti e dotato di specifiche conoscenze e relazioni commerciali (sia con i clienti, sia con i fornitori di Microfilm), che avrebbe quindi illegittimamente conferito in Modalux.

L'istruttoria ha confermato che in effetti l'Orbana, formalmente inquadrato come magazziniere, svolgesse mansioni superiori: la circostanza è stata confermata dal teste di parte attrice Lovato che, sentito all'udienza del 5.7.2019, ha confermato che Orbana conosceva buona parte dei nominativi di clienti e fornitori e fosse stato addetto alla calibrazione e messa a punto delle sbobinatrici di Microfilm (in risposta ai capitoli 13 e 14 dell'attrice). Lo stesso teste, sentito a prova contraria sui capitoli

Modalux, ha confermato che l'Orbana svolgeva funzione di gestore di magazzino, ma anche di responsabile di produzione, assistenza clienti e sviluppo dei disegni foil. Anche il teste Caione, pure sentito sui capitoli 23-24 Modalux alla stessa udienza, ha potuto confermare quali fossero le effettive mansioni dell'Orbana.

Tuttavia, l'attrice non ha provato – né si è offerta di provare – quale fosse la propria struttura aziendale, al momento dell'asserito storno dell'Orbana. In altri termini Microfilm non ha provato che l'Orbana fosse l'unico – o uno dei pochi – dipendenti addetto alle predette attività, o che il suo passaggio in Modalux abbia avuto, almeno potenzialmente, effetti “*disgregativi*” sull'organizzazione dell'attrice; anzi, come rilevato da Modalux (cfr. da ultimo comparsa conclusionale, pag. 23), dai bilanci di Microfilm emerge che successivamente alle dimissioni di Orbana (gennaio 2015) l'attrice ha aumentato i propri ricavi (cfr. bilanci Microfilm al 2015 e 2016, rispettivamente doc. 13 Modalux, depositato unitamente alla comparsa di risposta e doc. 1 depositato da Modalux unitamente alla seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., da cui emerge anno per anno l'aumento dei ricavi di Microfilm – pari ad € 2.196.354 nel 2014, € 2.552.162 del 2015 ed € 2.744.474 nel 2016); dagli elementi addotti, il solo storno dell'Orbana non ha concretamente avuto effetti particolarmente significativi su Microfilm.

In questo contesto, pertanto, il passaggio dell'Orbana in Modalux non può configurare uno storno illecito di dipendenti, significativo ex art. 2598, n. 3 c.c.

In conclusionale l'attrice ha quindi dedotto che lo storno avrebbe avuto ad oggetto anche altri due dipendenti, il De Laurentiis e l'Incao (in relazione ai quali, come detto, l'attrice aveva promosso il secondo giudizio).

Anzitutto va evidenziato che responsabile dello storno del De Laurentiis, anche nella prospettazione attorea, sarebbe al più GSC, con la conseguenza che non si vede a che titolo di tale assunzione dovrebbe rispondere Modalux (peraltro, come si dirà analizzando la relativa domanda, anche detta assunzione non costituisce, di per sé, un atto di concorrenza sleale).

Quanto all'Incao è pacifico, per stessa ammissione dell'attrice, che questi fu dipendente del Microfilm dal 2004 al 2012 (cfr. seconda citazione, pag. 3). Lo “storno” si sarebbe concretato perché questi sarebbe stato assunto prima da GSC dal maggio 2015 al dicembre 2016 e quindi, successivamente, da Modalux. È pacifico che l'Incao non è passato direttamente dall'attrice alle dipendenze delle “concorrenti”, con la conseguenza che non è configurabile uno storno.

Infine, anche a voler considerare la posizione di tutti e tre i lavoratori, nuovamente Microfilm non ha dimostrato la propria organizzazione interna e che detti dipendenti vi svolgessero un ruolo strategico (lo stesso Incao viene descritto come un semplice “*addetto alla stampa di tessuti*”, cfr. seconda citazione Microfilm, pag. 3); pertanto, anche a voler considerare congiuntamente la posizione dei tre

dipendenti, Microfilm non ha provato la sussistenza di un *animus nocendi* o della potenzialità disgregativa data dal passaggio dei dipendenti.

**8.3.** È altresì rimasta indimostrata la dedotta attività parassitaria di Modalux.

È opportuno ricordare che *“La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consistente in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo e riguardante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale.”* (Cass. Sez. I, sent. n. 22118 del 29/10/2015).

Va evidenziato che le contestazioni su tale profilo dell'attrice sono rimaste piuttosto generiche: in generale, Microfilm ha dedotto che Modalux per il tramite dell'Orbana si sarebbe appropriata del *know how* di Microfilm, sfruttando le conoscenze dell'ex dipendente, con particolare riferimento a quelle in tema di *“particolari processi produttivi aziendali, dei macchinari e delle tecniche utilizzate per la stampa ed il trattamento del film poliestere, per la rifinitura delle pelli e dei tessuti”*, anche con riferimento ai fornitori dell'attrice (cfr. da ultimo conclusionale, pag. 11).

In corso di causa, tuttavia, Microfilm non ha provato la sussistenza di una concorrenza parassitaria. Non è emerso che i prodotti di Modalux siano una imitazione servile di quelli attorei: il CTU ha infatti riferito che *“non si è evidenziata identità di prodotti, intesa come identità la precisa composizione ed applicazione del prodotto. Non si può pertanto parlare di identità in tal senso da parte di Microfilm e di Modalux, perché sono molteplici i prodotti offerti, con le più svariate caratteristiche tecniche, chimiche e di applicazione, come è normale che sia”* (cfr. relazione, pag. 4). Tali conclusioni non sono state contrastate da Microfilm.

Non è stata provata attività parassitaria in relazione ai processi produttivi: pur avendo Microfilm contestato che Modalux, per il tramite dell'Orbana, avrebbe realizzato delle macchine simili a quelle utilizzate dall'attrice, la convenuta ha smentito l'assunto, deducendo che la sua macchina per realizzazione di *foil* funzionerebbe diversamente da quella di Microfilm (comunque non brevettata), la prima ad acqua e la seconda a solvente (cfr. comparsa di risposta, pagg. 7-8); la seconda macchina



“copiata” da Modalux sarebbe invece una macchina sbobinatrice, liberamente acquistabile sul mercato. Tali rilievi non sono stati superati dall’attrice che nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. si è limitata ad offrirsi di provare, per testi, che anch’essa eseguiva lavorazioni a base d’acqua o tramite particolari lamine (quelle che, in base a quanto prospettato nella seconda citazione, Modalux si sarebbe fatta fornire surrettiziamente da GSC). Microfilm non ha tuttavia dimostrato la particolarità e peculiarità delle proprie modalità produttive, rispetto a quelle ordinariamente presenti nel settore, sicché anche in astratto non potrebbe comunque verificarsi se le strategie produttive della convenuta costituiscano una mera imitazione di quelle di Modalux o, piuttosto, standard del settore.

**8.4.** L’attrice ha poi contestato la sottrazione/sviamento di clientela da parte di Modalux. Più nel dettaglio, l’attrice ha dedotto che Modalux, tramite Orbana, si sarebbe rivolta ad alcuni clienti storici Microfilm (in particolare Famac) e avrebbe acquisito due clienti storici di Microfilm (kn particolare 2MGA s.r.l. e Grosso Mario, che nell’anno 2015 avrebbero costituito circa l’81% per cento del fatturato di Modalux, cfr. comparsa conclusionale Microfilm, pagg. 11 ss), circostanza questa confermata dallo stesso CTU, che ha riferito che *“nel 2015 Modalux ha fatturato Euro 76.128,00, di cui Euro 62.100,00 a 2MGA srl e Grosso Mario, già clienti di Microfilm. Ovvero che l’81% del fatturato di Modalux ad inizio attività era composto da clienti già di Microfilm.*

*Nel 2016 Modalux ha fatturato Euro 580.373,00 di cui 430.384,30 a 2MGA srl, Grosso Mario, Famac srl, Focus Trade srl, I.G.M. Italina Global Makers srl già clienti di Microfilm. Ovvero il 74% del fatturato del secondo anno di attività è composto da clienti già di Microfilm.”* (cfr. relazione CTU, pag. 6).

Occorre chiarire che, di per sé, la mera acquisizione di clientela del concorrente non costituisce atto di concorrenza sleale rilevante ex art. 2598 c.c. (configurando anzi una normale conseguenza della competizione tra imprenditori).

È stato tuttavia chiarito che l’acquisizione di clienti altrui può costituire *“mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale”* ex art. 2598, n. 3 c.c., quando sia la conseguenza di divulgazione di informazioni riservate del concorrente: *“Con riguardo allo sviamento di clientela, che venga posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, acquisite nel corso di pregressa attività lavorativa svolta alle sue dipendenze, la configurabilità della concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 n. 3 cod. civ., deve essere riconosciuta ove quelle notizie, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti, siano per loro natura riservate, in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell’azienda.”* (Cass. Sez. I sent. n. 12681 del 30/5/2007); ancora *“Può configurarsi un atto di concorrenza sleale in presenza del trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente, pur non costituenti*

*oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali informazioni riservate o segreti commerciali, ma è necessario che ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segreti e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.” (Cass. Sez. I, sent. n. 18772 del 12/7/2019)*

Microfilm ha quindi dedotto che i clienti sarebbero stati acquisiti da Modalux avvalendosi delle informazioni trasmesse dall'Orbana, che, come ex-dipendente dell'attrice, era a conoscenza dei nominativi dei clienti.

La circostanza che Orbana, vista la sua attività pregressa, fosse a conoscenza dei nominativi dei clienti Microfilm, è stata confermata anche dai testi sentiti all'udienza del 5.7.2019, in risposta al capitolo 13 di parte attrice, in particolare Angelo Cozza (cliente Microfilm contattato dall'Orbana) e la teste Lovato, impiegata Microfilm. Non è tuttavia emerso, né è stato provato o tantomeno dedotto dall'attrice, che i nominativi del cliente fossero contenuti in una banca dati (seppur non segretata) di cui l'Orbana/Modalux si sarebbero scorrettamente appropriati; l'istruttoria svolta ha infatti al più dimostrato che i clienti cui si rivolse Orbana (ivi inclusi quelli poi diventati clienti di Modalux), fossero dei contatti del convenuto, frutto della sua ordinaria esperienza lavorativa presso l'attrice; la circostanza che l'Orbana, una volta alle dipendenze della concorrente di Microfilm possa essersi rivolto ai precedenti clienti della stessa, che conosceva, non può di per sé quindi costituire un atto scorretto.

A diverse conclusioni non porta la circostanza che l'Orbana avesse firmato con Microfilm un accordo di riservatezza/non concorrenza: anzitutto l'attrice non ha specificamente invocato la violazione di detto impegno; oggetto dell'accordo di riservatezza erano poi *“documenti, formule, standard organizzativi”* (cfr. doc. 3 attrice) e non nominativi di clienti/fornitori.

A prescindere da tali rilievi, peraltro, non è stato dimostrato che la sottrazione dei clienti sia stata frutto di una strategia sistematica: anzitutto, non è stato provato che i clienti che costituiscono il fatturato di Modalux, nei primi due anni di costituzione della società, abbiano cessato di essere clienti di Microfilm, né l'attrice ha dimostrato che i clienti che il CTU ha riconosciuto come parte del fatturato della convenuta costituissero una parte rilevante del proprio fatturato (sul punto, deve ritenersi inammissibile la richiesta da parte dell'attrice di una CTU diretta a recuperare anche i documenti contabili, posto che sarebbe stato proprio onere dimostrare specificamente quale fosse il suo fatturato prima della costituzione di Modalux e i nominativi dei propri clienti, sì da poter operare un confronto diretto a valutare l'impatto sull'attrice dell'acquisizione di clienti già di Microfilm da parte di Modalux).

**8.5.** L'attrice non ha poi provato l'ulteriore forma di concorrenza sleale, vale a dire l'asserita denigrazione da parte di Orbana della sua ex datrice di lavoro (concorrente di Modalux).

Tutti gli atti di concorrenza sleale, presupposto delle domande svolte nel primo giudizio sono quindi rimasti indimostrati: conseguentemente andranno rigettate le domande svolte verso Modalux e Orbana nel giudizio iscritto sub r.g. 4432/2016.

**9.** Si possono quindi esaminare le ulteriori domande svolte dall'attrice (nel giudizio iscritto con n.r.g. 1150/2017).

Come detto, in tale sede, l'attrice ha contestato che GSC, Modalux, De Laurentiis, Orbana e Incao avrebbero posto in essere i seguenti atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.: (i) raggiungimento tra Modalux e GSC di un'intesa commerciale scorretta, ex art. 2, l. 287/1990, intesa che nella prospettazione attorea sarebbe desumibile, tra l'altro, dall'assunzione delle due società degli ex-dipendenti Orbana, De Laurentiis, e Incao, la cui pregressa esperienza con Microfilm sarebbe stata utile alle due società per attingere ai nominativi di clientela; (ii) storno, da parte di GSC, del dipendente De Laurentiis.

Nella prospettazione attorea l'intesa sarebbe stata raggiunta tra Modalux e GSC (con il concorso dell'Orbana); dello storno del dipendente De Laurentiis sarebbe responsabile la sola GSC (in concorso con il dipendente).

Anche tali domande sono infondate.

Preliminarmente si deve osservare che è pacifico che GSC non sia una concorrente di Microfilm (essendo solamente un suo fornitore, che, nella prospettazione attorea, avrebbe ordito un articolato disegno diretto alla costituzione di Modalux, in danno di Microfilm). Difetta pertanto il requisito della concorrenzialità, presupposto della responsabilità ex art. 2598 c.c.

Considerato tuttavia che – in relazione alla domanda discendente dalla pretesa intesa anticoncorrenziale raggiunta tra GSC e Modalux – l'attrice invoca la responsabilità delle due convenute (la seconda quale imprenditrice concorrente, la prima in concorso), la domanda potrà essere esaminata.

**9.1.** Microfilm non ha provato – né specificamente allegato – la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza ex art. 2, l. 287/1990. L'attrice si è concentrata su tutta una serie di presunti indizi (il fatto che GSC e Modalux eserciterebbero l'attività nello stesso capannone, i pregressi rapporti tra Orbana e De Laurentiis - già dipendenti Microfilm e poi amministratore di Modalux il primo e dipendente di GSC il secondo -, la circostanza che Orbana utilizzasse una vettura fornitagli da GSC) del tutto irrilevanti, perché diretti a dimostrare la circostanza – altrettanto irrilevante sotto il piano giuridico – che Modalux sarebbe stata costituita surrettiziamente da GSC.

A prescindere dalla circostanza che, comunque, la tesi di Microfilm è rimasta del tutto sprovvista di

prova, va evidenziato che l'attrice non ha dimostrato che l'asserita intesa tra Modalux e GSC avrebbe avuto l'effetto di *"impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato"*.

Anzitutto l'attrice non ha chiaramente dedotto quale sarebbe il mercato rilevante (se quello nazionale o quello dell'alto vicentino); Microfilm non ha poi minimamente provato che le due società convenute abbiano posto in essere taluna delle attività previste dall'art. 2, co. 2 l. 287/1990 o che le stesse abbiano avuto un qualche effetto sulla concorrenza.

Microfilm si è infatti limitata a dedurre, genericamente, che GSC fornirebbe a Modalux i prodotti chimici necessari per lavorare le pelli (da seconda citazione, pag. 15), a prezzi inferiori rispetto a quelli applicatigli. Non è stato tuttavia provato che tale fornitura sia stata eseguita a condizioni ingiustificatamente diverse (circostanza questa che, in ipotesi, potrebbe configurare un'intesa illecita, ex art. 2, co. 2 lett. d), l. 287/1990).

Il CTU non ha riscontrato tale difformità di trattamento, essendosi limitato ad accertare che avrebbe effettuato per Modalux delle analisi commerciali (cfr. relazione, pag. 7), circostanza pure questa irrilevante.

La domanda connessa all'esistenza di una pretesa intesa andrà pertanto rigettata.

**9.2.** L'altro atto di concorrenza sleale contestato è rappresentato dallo storno, da parte di GSC, del De Laurentiis, ex dipendente di Microfilm. Posto che tra le due società, come detto, non sussiste un rapporto di concorrenzialità, difettando un presupposto della fattispecie di cui all'art. 2598 c.c. la relativa domanda dovrà essere rigettata.

È quindi solo per completezza che, anche in questo caso, valgono i rilievi svolti in merito alle contestazioni relative ad asseriti storni dirette verso Modalux: l'attrice non ha provato – né si è offerta di provare – quale fosse la propria struttura aziendale, al momento dell'asserito storno del De Laurentiis, dimostrando che questi fosse l'unico – o uno dei pochi – dipendenti addetto alle attività svolte e che il suo passaggio in GSC abbia avuto, almeno potenzialmente, effetti *"disgregativi"* sull'organizzazione di Microfilm.

Tutti gli atti di concorrenza sleale, presupposto delle domande svolte nel secondo giudizio sono quindi rimasti indimostrati: conseguentemente andranno rigettate le domande svolte verso GSC e Modalux e anche quelle dirette verso gli ex-dipendenti Orbana, De Laurentiis e Incao, asseritamente convenuti per concorso negli asseriti atti illeciti.

**10.** Le spese di lite seguono la soccombenza, con la precisazione che, essendo intervenuta la riunione tra due giudizi, i compensi devono essere separatamente liquidati per ciascuna causa in relazione all'attività svolta prima della riunione, mentre, per la fase successiva alla riunione, verrà liquidato un

compenso unico (cfr. Cass. Sez. I, ord. n. 13276 del 28/5/2018).

Essendo nel caso di specie i giudizi stati riuniti prima della concessione delle memorie istruttorie, per i giudizi verranno quindi liquidate separatamente la sola fase di studio e introduttiva; le fasi successive andranno liquidate unitariamente.

Le spese per le fasi di studio e introduttiva dei distinti giudizi poi riuniti vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuato, in relazione al valore della causa dei singoli giudizi, in quello da € 26.001,00 a € 52.000,00 per ciascun giudizio – applicati ai medi e, precisamente: € 1.620,00 per la fase di studio della controversia ed € 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio, per complessivi € 2.767,00 oltre accessori per entrambe le cause, per ciascuna parte convenuta; per Modalux e Orbana, convenuti e costituiti in entrambi i giudizi, andranno liquidati fase di studio e introduttiva per entrambe le cause, per complessivi € 5.534,00 oltre accessori.

Per i giudizi riuniti, per le fasi successive, le spese di lite vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuato, in relazione al valore dato dalla sommatoria delle domande svolte, in quello da € 52.001,00 a € 260.000,00 – applicati ai medi e, precisamente: € 5.400,00 per la fase istruttoria ed € 4.050,00 per la fase decisionale, per complessivi € 9.450,00 oltre accessori per ciascun convenuto.

Non sussistono ragioni per aumentare del 30% ex art. 4, co. 2 d.m. 55/2014 i compensi per le parti GSC e De Laurentiis, come richiesto con la nota spese depositata da detti convenuti, difesi dallo stesso difensore e aventi la stessa posizione processuale.

Conseguentemente le spese di lite liquidate, per entrambi i giudizi, ai convenuti ammontano complessivamente: ad € 14.984,00 oltre accessori, sia per Modalux, sia per Orbana; ad € 12.217,00 oltre accessori sia per parte GSC/De Laurentiis, sia per parte Incao.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.

**11.** Non sussistono i presupposti per disporre l'invocata condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attrice, domanda peraltro genericamente articolata dal convenuto Incao.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe indicate, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- respinge le eccezioni pregiudiziali e preliminari dei convenuti;
- rigetta le domande dell'attrice;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attrice, formulata dal convenuto Incao.
- condanna Microfilm s.r.l. al rimborso delle spese di lite in favore dei convenuti e più precisamente:

€ 14.984,00 in favore di Modalux s.r.l., oltre accessori;

€ 14.984,00 in favore di Moreno Orbana, oltre accessori;

€ 12.217,00, in solido, in favore di GSC Group s.p.a. e Francesco de Laurentiis

€ 12.217,00, in favore di Damiano Incao

- pone definitivamente a carico dell'attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

Vicenza, 6 maggio 2022

Il Giudice

Dott. Ludovico Rossi